

DBA GROUP S.P.A.

**PROCEDURA PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA
COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Premessa

In applicazione dell'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**") e del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito il "**Regolamento**"), il Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.p.A. (di seguito "**DBA**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), nella riunione del 22 novembre 2017 ha approvato la presente procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**"). La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant di DBA (come *infra* definite) sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.

La Procedura è finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite); la Procedura, in particolare, è volta a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di Informazioni Privilegiate (come *infra* definite).

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili.

Articolo 1 **Definizioni**

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.

“Amministratore Delegato” indica l’amministratore delegato della Società.

“Azioni” indica le azioni ordinarie della Società.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Controllate” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ..

“Dipendenti” indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

“Fatti Rilevanti” ha il significato indicato nell’Articolo 5.

“Gruppo” indica l’Emittente e le Controllate.

“Informazione Privilegiata” indica un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo

prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per *“informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari”* è da intendersi l'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Controllate, ai fini della presente Procedura assumono rilievo tutte le informazioni concernenti le Controllate che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della rilevanza delle attività delle predette Controllate.

“Informazione Rilevante” indica ogni informazione idonea a diventare un'Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale. Si ritengono tali quei tipi di informazioni relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società o una delle sue Controllate e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

“EGA” indica il *Euronext Groth Adviser* della Società.

“Presidente del Consiglio di Amministrazione” indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

“Procedura Registro Insider” indica la “Procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate” adottata dalla Società.

“Registro Insider” indica il registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate riguardanti il Gruppo, istituito, gestito e aggiornato nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura Registro *Insider*.

“Responsabile” ha il significato indicato nell'articolo 4.3.

“Responsabile Legale” indica il responsabile della funzione Affari Societari della Società.

“Soggetti Interessati” indica i soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, nn. i, ii, iii.

“**Soggetti Rilevanti**” indica:

a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Gruppo;

b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione del Gruppo, i dipendenti e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente il Gruppo e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d’ufficio partecipano alle riunioni degli organi sociali, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono l’Emittente;

c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società;

“**Strumenti Finanziari**” indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*).

“**Warrant**” indica i *warrant* della Società.

Articolo 2

Destinatari della Procedura

1. La presente Procedura è destinata:

i. ai Soggetti Rilevanti;

ii. a qualunque altro soggetto (i) cui venga conferito il potere di compiere operazioni (quali a titoli esemplificativo, l’acquisto, la cessione, la cancellazione e la modifica di ordini) in nome e per conto del Gruppo, che abbiano rilevanza in riferimento all’attività della Società e del Gruppo, ivi inclusi coloro che, nell’esercizio della propria occupazione, professione o funzione abbiano accesso a tali Informazioni; e (ii) che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora sappia o dovrebbe sapere che si tratti di Informazioni Privilegiate;

- iii. ai soggetti, diversi dai Soggetti Rilevanti, che, in occasione di particolari operazioni, vengano ad avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate. In tali circostanze la Società dovrà provvedere a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità (in prosieguo, nel complesso, i “**Soggetti Interessati**”).

Articolo 3

Obblighi e divieti dei destinatari

1. I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella presente Procedura o siano altrimenti di pubblico dominio.
2. È fatto divieto ai Soggetti Interessati:
 - i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
 - ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
 - iii. di comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*,
 - iv. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.
3. I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente all’Informazione Rilevante o Privilegiata cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.

4. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall'Articolo 7 e fatto salvo quanto previsto all'Articolo 10 in relazione alla possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

5. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

Articolo 4

Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni e trattamento delle Informazioni Privilegiate

1. I Soggetti Interessati devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nonché il Responsabile Legale di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti all'Articolo 5) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa. Il Soggetto Interessato deve inoltre informare il Responsabile Legale in merito a qualsiasi voce (cd. "rumor") od altra circostanza di sua conoscenza che possa far scaturire obblighi informativi ai sensi della presente Procedura.

2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata:

- i. dall'organo collegiale, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura del/degli amministratore/i delegato/i, sentito l'*EGA*;
- ii. dal Presidente dell'assemblea dei soci, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura del/degli amministratore/i delegato/i, sentito l'*EGA*;

- iii. dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, sentito l'EGA, per quanto concerne i dati contabili e di periodo; e
- iv. dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, sentito l'EGA, per quanto concerne ogni altra informazione.

I Soggetti Rilevanti, quanto ai casi di cui ai punti iii. e iv., dovranno comunicare tempestivamente il contenuto dell'Informazione Rilevante e/o dell'Informazione Privilegiata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato e, in seguito, informare gli stessi in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

3. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione provvedere al trattamento e alla gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le sue Controllate. In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume tale responsabilità il Responsabile Legale. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate ("**Responsabile**").

4. Il Responsabile provvede alla diffusione delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali e i presidi interni alla Società autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette Informazioni Privilegiate sia svolta senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.

5. Le altre società facenti parte del Gruppo, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute ad informare senza indugio il Responsabile dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Rilevante e/o un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa al Responsabile, sentito l'EGA.

6. È fatto divieto ai Soggetti Interessati e a tutti Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società.

7. Al fine di individuare e monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti, la Società può istituire, su base volontaria, ed aggiornare un registro con

le Informazioni Rilevanti (il “**Registro delle Informazioni Rilevanti**”) e nel quale sono indicate per ciascuna Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa. Nel caso in cui la Società istituisca il Registro delle Informazioni Rilevanti, quest’ultimo potrà essere redatto e mantenuto secondo criteri e modalità analoghi a quelli previsti per il Registro *Insider* di cui alla Procedura relativa alla tenuta del Registro *Insider* delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

Articolo 5

Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il “**Fatto Rilevante**” o cumulativamente i “**Fatti Rilevanti**”):

- ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
- dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale, ivi inclusi aumenti e riduzioni del capitale sociale;
- offerte pubbliche di acquisti o scambio o altre operazioni legate alla modifica del controllo della Società;
- emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari quotati;
- perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- *profit warning*;
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;

- cambiamenti nel personale strategico della Società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con “parti correlate” (come definite nel regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione (ove redatti), quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- le deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione (ove redatti).

Articolo 6

Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

1. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti; e

- utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni.
2. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
 3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana 'STRETTAMENTE RISERVATO'.
 4. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

Articolo 7

Comunicazione a terzi delle informazioni relative alla Società

1. Il Responsabile procede, in nome della Società, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
2. La divulgazione delle Informazioni Privilegiate ai soggetti di cui al primo comma è in ogni caso effettuata senza indugio, in modo completo, tempestivo e adeguato, nonché in modo tale da evitare asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni degli Strumenti Finanziari della Società.
3. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto di divulgare informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate e

ricadano nell'ambito delle Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale, sentito il *EGA*, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 7 e 17 del Regolamento, dandone comunicazione scritta agli interessati.

Articolo 8

Comunicazione confidenziale di Informazioni Privilegiate

1. La Società può comunicare confidenzialmente Informazioni Privilegiate, per il tramite del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato (anche a mezzo di propri delegati), previa registrazione scritta dei loro dati e delle Informazioni Privilegiate da questi richieste sul Registro *Insider* e accertandosi che i destinatari delle stesse siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche, alle seguenti categorie di destinatari:

- i. consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- ii. la società incaricata della revisione legale dei conti;
- iii. soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- iv. le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- v. le agenzie di *rating*;
- vi. rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentano;
- vii. qualsiasi ufficio governativo, CONSOB, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana S.p.A. e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. A tale scopo, la Società informa per iscritto gli stessi e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a (i) ricevere le stesse, (ii) a non utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario e (iii) a mantenere riservate

tali Informazioni. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

3. Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovrà coordinarsi con il *EGA* affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

Articolo 9

Divulgazione delle Informazioni Privilegiate

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 10, la Società, il prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva. In particolare, la Società, avvalendosi della funzione Investor Relator deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli amministratori delegati abbiano avuto notizia dell'avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale.

Articolo 10

Ritardo

10.1 Condizioni per il Ritardo, relative valutazioni e monitoraggio

10.1.1 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 9, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le "**Condizioni per il Ritardo**"):

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

10.1.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare,

la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.

10.1.3 La decisione in ordine all'attivazione del ritardo è di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale provvede altresì all'individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione o in ogni caso lo ritenga necessario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rimettere la decisione relativa al ritardo all'organo consiliare. Le valutazioni in ordine alla sussistenza delle Condizioni per il Ritardo sono effettuate con l'eventuale supporto del Responsabile Legale e delle strutture aziendali della Società di volta in volta competenti.

10.1.4 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata in conformità al presente art. 10 e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi del precedente art. 9. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("*rumor*") si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.

10.1.5 Nel caso in cui la Società e/o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichino un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, la Società ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. L'obbligo di comunicazione di cui al presente paragrafo 10.1.5 è assolto (i) contemporaneamente alla comunicazione dell'Informazione Privilegiata a terzi, in caso di comunicazione intenzionale, e (ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Ai fini di quanto precede, il soggetto che si accorga di aver comunicato un'Informazione Privilegiata a un soggetto che non sia tenuto a un obbligo di riservatezza informa senza indugio il Responsabile Legale.

10.1.6 Una volta che sia stata assunta, ai sensi dei precedenti paragrafi, la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, il Responsabile Legale, con il supporto delle strutture aziendali di volta in volta

competenti:

- a) si adopera affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta Informazione Privilegiata e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all'interno del Registro *Insider* tenuto dalla Società;
- b) monitora costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo;
- c) cura la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'Informazione Privilegiata medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

10.2 Adempimenti relativi al ritardo

10.2.1 Nel caso in cui, ai sensi del precedente paragrafo 10.1, sia stato deciso di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società cura la conservazione delle seguenti informazioni su supporto durevole:

- (A) data e ora:
 - della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e
 - della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (B) identità delle persone responsabili:
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e della individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine;
 - del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo;
 - dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e
 - della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (C) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di

qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:

- le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; e
- le modalità predisposte per la divulgazione immediata delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la riservatezza.

10.3 Notifica del ritardo

10.3.1 Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata a norma del precedente paragrafo 10.1, la Società, ove sia richiesto dalle disposizioni regolamentari vigenti, notifica il ritardo alla CONSOB immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

10.3.2 La notifica è predisposta dal Responsabile Legale e dalle altre strutture aziendali di volta in volta competenti ed è trasmessa alla CONSOB a cura del Responsabile Legale tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

10.3.3 Dalla notifica devono risultare le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale completa della Società;
- b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della persona che ha effettuato la notifica);
- c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo: titolo del comunicato stampa divulgativo, numero di riferimento (se assegnato dal sistema di diffusione) nonché data e ora della comunicazione al pubblico;
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;

f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

10.3.4 Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, la spiegazione per iscritto del ritardo debba essere fornita alla CONSOB solo su richiesta di quest'ultima, la Società provvede in ottemperanza alle richieste della CONSOB medesima, eventualmente anche in deroga a quanto precede.

10.3.5 Nel caso in cui la Società abbia ritardato la comunicazione di un'Informazione Privilegiata e quest'ultima perda successivamente tale natura, la Società non sarà tenuta a comunicare tale informazione né al pubblico né alla Autorità competente (ove applicabile), fermi restando gli obblighi derivanti dalla Procedura relativa alla tenuta del Registro *Insider* delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

Articolo 11

Sondaggi di mercato

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione, anteriormente all'annuncio di un'operazione, di informazioni a uno o più potenziali investitori al fine di valutare l'interesse di tali potenziali investitori nella possibile operazione e nelle relative condizioni, come le dimensioni o il prezzo della stessa. Lo svolgimento di sondaggi di mercato può richiedere la comunicazione di Informazioni Privilegiate.

2. La Società, con decisione assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione, potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, sondaggi di mercato nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 12

Violazioni del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate

1. Si rammenta che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società.

2. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si

traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, nonché causa di interruzione del rapporto in essere per giustificata causa. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

3. In caso di violazione da parte di un Amministratore, l'Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

4. Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli amministratori e dai sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui al presente regolamento può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio dell'applicazione di sanzioni penali e amministrative.

5. Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 13 **Disposizioni finali**

1. Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato introducono nel presente documento e nei relativi allegati le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo delle società del Gruppo.

2. In particolare, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società sono delegati ad apportare al presente documento e ai relativi allegati tutte le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie e/o opportune in conseguenza (i) dell'emanazione di ulteriori atti normativi e/o orientamenti interpretativi a livello europeo, connessi o comunque relativi al Regolamento e alle relative disposizioni di attuazione; (ii) dell'emanazione di disposizioni normative/regolamentari da parte del Legislatore italiano e/o della CONSOB, volte a recepire previsioni di livello europeo contenute nel Regolamento o comunque connesse o relative a quest'ultimo, e/o a coordinare tali previsioni con il quadro normativo e regolamentare italiano; (iii) della pubblicazione di eventuali orientamenti interpretativi da parte della CONSOB e/o di altre Autorità competenti connessi o comunque relativi al Regolamento e/o (iv) delle *best practice* che si dovessero creare in sede di recepimento del Regolamento e delle relative disposizioni di attuazione.
